

INTERPELLANZE

Le sottoscritte chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro per le pari opportunità, per sapere — premesso che:

in data 10 ed 11 marzo 1997 si è svolta ad Helsinki una conferenza organizzata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sul tema « Uguaglianza tra uomini e donne nei processi decisionali »;

nel corso dell'incontro è emersa la necessità di riequilibrare la rappresentanza di generi, utilizzando ogni meccanismo utile per raggiungere tal fine, ivi comprese le quote di rappresentanza;

nella stessa Finlandia, unico paese al mondo in cui il voto alle donne fu concesso nello stesso anno di fondazione del Parlamento (1906), il sistema delle quote è tuttora in vigore. Infatti, nonostante la rappresentanza femminile sia attestata a livelli elevati (33-40 per cento), la sezione 4 del *New Equality Act* prevede una percentuale bloccata di presenza femminile attestata intorno al 40 per cento (nelle ultime amministrative la presenza di elette era pari al 48 per cento);

il sistema delle quote per il riequilibrio della rappresentanza è attualmente in vigore in ben cinquanta paesi;

lo stesso Primo Ministro francese Alain Juppè ha proposto una modifica della Costituzione per introdurre in via temporanea quote da riservare a candidate donne nelle elezioni a scrutinio di lista;

in termini di rappresentanza femminile nelle istituzioni, il nostro Paese continua ad attestarsi intorno a percentuali bassissime (8,6 per cento), superate ampiamente da paesi del terzo mondo quali Mozambico (25,2 per cento), Eritrea (21 per cento), Sud Africa (25 per cento), eccetera;

la sentenza n. 422 del 1995 della Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali tutte quelle norme, statali e regionali, che prevedevano una « riserva » di posti nelle liste elettorali sulla base del sesso, utilizzando in tal senso per la prima volta la dichiarazione di illegittimità costituzionale « consequenziale » (prevista dall'articolo 27 della legge n. 87 del 1953) per estendere l'incostituzionalità da una legge statale ad una legge regionale —:

anche in riferimento alla direttiva approvata al Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 marzo 1997, laddove al punto 1 si dà applicazione all'obiettivo strategico « G 1 » della « piattaforma di Pechino », in merito all'acquisizione di potere e responsabilità (*empowerment*) se non ritengano opportuno prevedere correttivi o meccanismi di garanzia temporanei che consentano di riequilibrare la rappresentanza di genere nelle istituzioni, al fine di dare piena attuazione al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

(2-00475) « Pozza Tasca, Debiasio Calimani, Fei, Cordoni, Dedoni, Mariani, Labate, De Luca, De Simone, Procacci ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del tesoro, per sapere — premesso che:

con decreto legislativo 17 maggio 1945, n. 331, veniva stabilito che all'Ufficio italiano dei cambi « è riservato il commercio delle divise... », « fino a quando durerà il monopolio dei cambi »;

a partire dal 14 maggio 1990, è stato abolito il monopolio dei cambi e, pertanto, è venuta meno la condizione essenziale per la sopravvivenza dell'ente;

l'Uic ha accumulato ingenti riserve patrimoniali, usufruendo sin dall'inizio di finanziamenti in lire concessi dalla Banca d'Italia a tasso agevolato, non previsto e stabilito da alcuna disposizione legislativa,

per l'acquisto della valuta estera dai soggetti prima tenuti all'obbligo dell'offerta in cessione;

detti finanziamenti a tasso agevolato continuano ad essere ancora oggi praticati per acquisti di valuta prevalentemente in contropartita della stessa Banca d'Italia finanziatrice, effettuati al solo fine di determinare gli utili necessari per la sopravvivenza dell'ufficio;

il mantenimento dell'Uic, il quale, fino a che resta in vita risulta teoricamente impegnato nel settore valutario, pone la Banca d'Italia in una situazione anomala rispetto alle altre banche centrali dei paesi comunitari;

il costo del mantenimento dell'Uic è molto elevato; le spese generali ammontano ad oltre duecento miliardi l'anno, che, rispetto al personale occupato (seicentotrenta tra dirigenti, funzionari ed impiegati) stanno ad indicare una spesa *pro capite* di oltre trecento milioni per anno;

le residue funzioni dell'Uic (statistica ed antiriciclaggio) più appropriatamente

potrebbero essere svolte da altri soggetti già operanti nei settori, semplificando in tal modo il già affollato quadro istituzionale (Bankitalia, ministero del tesoro, guardia di finanza, Consob, Istat, eccetera);

il patrimonio netto dell'Uic, dedotte le riserve patrimoniali aventi specifiche destinazioni, ammonta ad oltre diecimila miliardi di lire ed andrebbe attribuito al tesoro ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 331 sopracitato in sede di liquidazione di tale ente —:

se non ritenga assolutamente indispensabile ed urgente procedere alla liquidazione dell'Uic, intervento che produrrebbe i seguenti vantaggi: a) cessazione di ingiustificati sprechi di danaro pubblico; b) appropriato impiego delle professionalità dell'Uic per compiti e funzioni utili per il Paese, attualmente utilizzate per compiti non istituzionali; c) aumento delle disponibilità liquide del tesoro per un importo rilevante.

(2-00476)

« Marzano, Martino ».